

**COMUNE DI
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Regione Autonoma Valle d' Aosta
Frazione Quinçod, 153
P.I. 00125740076 ccp. 11910114



**COMMUNE DE
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Région Autonome Vallée d' Aoste
153, Hameau de Quinçod
Tel. 0125.965214 Fax. 0125.965566

e-mail: info@comune.challand-st-anselme.ao.it

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
PUBBLICI DI TRASPORTO
NON DI LINEA E DI
TRASPORTO ATIPICO**

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – COMMISSIONE COMUNALE

TITOLO II

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

CAPO I – SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 3 – MODALITÀ DI ESERCIZIO

ART. 4 – NUMERO E TIPO DI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

ART. 5 – BANDO DI CONCORSO

ART. 6 – REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

ART. 7 – TITOLI PREFERENZIALI

ART. 8 – GRADUATORIA

ART. 9 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI O DELLA LICENZA

ART. 10 – DURATA E VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

ART. 11 – INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 12 – CONFERIMENTO

ART. 13 – COLLABORATORE FAMILIARE DI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE O LICENZA

ART. 14 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA

ART. 15 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE PER ATTO TRA VIVI

ART. 16 – TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE IN CASO DI MORTE

ART. 17 – RINUNCIA ALL'ATTIVITÀ

ART. 18 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI E LUOGO DI STAZIONAMENTO

ART. 19 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART. 20 – LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE

ART. 21 – VISITE DI CONTROLLO DEI VEICOLI

ART. 22 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 23 – TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI

ART. 24 – SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 25 – SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

ART. 26 – TARIFFE SERVIZIO TAXI

ART. 27 – TARIFFE SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 28 – ASSENZE

ART. 29 – ORGANI DI VIGILANZA

CAPO II – SERVIZI PER PERSONA DISABILE

ART. 30 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI AI DISABILI

TITOLO III

TRASPORTO ATIPICO

CAPO I – TRAZIONE ANIMALE

ART. 31 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI

ART. 32 – PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

ART. 33 – ABILITAZIONE DELL'ANIMALE

ART. 34 – CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

ART. 35 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 36 – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 37 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 38 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

ART. 39 – ONERI E TARIFFE

ART. 40 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

ART. 41 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 42 – TRASPORTO DEI DISABILI

ART. 43 – RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 44 – SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE DELLA CARROZZA

ART. 45 – TRASFERIBILITÀ

ART. 46 – ORARI DEL SERVIZIO E TENUTA DEL REGISTRO

ART. 47 – RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 48 – VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

ART. 49 – NORME DI RIFERIMENTO

CAPO II – VEICOLO ATIPICO

ART. 50 – PRINCIPI GENERALI

ART. 51 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 52 – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 53 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 54 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

ART. 55 – CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 56 – ONERI E TARIFFE

ART. 57 – OBBLIGHI DEL TITOLARE

ART. 58 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 59 – TRASPORTO DI DISABILI

ART. 60 – RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 61 - SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE DEL VEICOLO ATIPICO

ART. 62 – TRASFERIBILITÀ

ART. 63 – ORARI DEL SERVIZIO E TENUTA DEL REGISTRO

ART. 64 – CESSAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 65 – VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

ART. 66 – NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO IV

SANZIONI E NORME FINALI

ART. 67 – SANZIONI

ART. 68 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI

ART. 69 – ABROGAZIONE DI NORME

ART. 70 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea e atipici in conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli, i requisiti soggettivi, le condizioni e le norme dello svolgimento dei servizi, le disposizioni di cui al presente Regolamento sono integrate da quelle contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione e nelle leggi regionali di settore.

Art. 2 - Commissione comunale

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi di procedimenti amministrativi, non si prevede l'istituzione di alcuna commissione consultiva prevista dalla normativa nazionale o regionale e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

TITOLO II

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

CAPO I -SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 3 - Modalità di esercizio

1. Il servizio di piazza (Taxi) e il servizio di noleggio con conducente (NCC) sono definiti, in via generale e nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
2. Per esercitare il servizio Taxi e di NCC è richiesta la titolarità di apposita licenza (Taxi) o autorizzazione (NCC) rilasciata a persona fisica, ai sensi della normativa vigente, sia per nuova licenza o autorizzazione, sia a causa di trasferimento di licenza o di autorizzazione in atto, alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.
3. Per l'esercizio del servizio di NCC è necessaria una rimessa, anche all'aperto, in base a valido titolo giuridico, situata nel territorio comunale. Presso la rimessa l'utenza avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 4 - Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio

1. Con riferimento alle deliberazioni in materia della Giunta Regionale e dell'Unité des Communes di appartenenza, il numero degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico di trasporto di Taxi e NCC è il seguente:

N. licenze Taxi: 0 (Zero)

N. autorizzazioni NCC: 4 (Quattro)

Art. 5 - Bando di concorso

1. La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC sono rilasciate attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli.
2. Il bando di concorso è indetto dal Comune secondo le proprie competenze statutarie entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese vacanti una o più autorizzazioni o licenze.
3. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a. il numero delle autorizzazioni o delle licenze da rilasciare;
 - b. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d. l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e. l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f. lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.
4. Il bando è pubblicato almeno trenta giorni prima del termine entro il quale deve essere presentata la domanda sull'albo pretorio online del Comune e degli altri Comuni e delle Unité des Communes della Valle d'Aosta; l'estratto del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6 - Requisiti per partecipare al bando

1. Per partecipare al bando deve essere presentata apposita domanda utilizzando lo schema di cui all'articolo 5, comma 3, lettera f), del presente regolamento.
2. Il soggetto che intende partecipare al bando deve essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta tenuto presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités Libérales - di Aosta alla data del bando di concorso.
3. All'atto della presentazione della domanda l'interessato non è tenuto a dimostrare di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e nel caso di domanda di autorizzazione per il servizio NCC di disporre della rimessa.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
5. Sono causa d'impedimento alla partecipazione al bando:
 - a. l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
 - b. aver trasferito una precedente licenza o autorizzazione, rilasciata in qualunque Comune, nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando.
6. All'assegnatario di autorizzazione o di licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista e di noleggiatore. Le attività incompatibili sono:
 - a. dipendente pubblico a tempo pieno;
 - b. titolare di una licenza o di una autorizzazione amministrativa di polizia.

Art. 7 - Titoli preferenziali

1. Nel caso in cui vi siano soggetti con pari requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 21/1992, al fine di assegnare le licenze o le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di Taxi e di autonoleggio con conducente il responsabile del relativo procedimento procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta	punti 1 per ogni mese o frazioni superiori a 15 giorni di lavoro fino ad un massimo di 4 punti
avere esercitato il servizio di Taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo inferiore a sei mesi	punti 1 per ogni mese o frazioni superiori a 15 giorni di lavoro
laurea	punti 4
diploma di maturità	punti 3
essere iscritto nelle liste di mobilità	punti 2
essere iscritto nelle liste di disoccupazione	punti 2

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, precede il più giovane d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, precede chi ha presentato prima la domanda di ammissione al concorso e in seguito chi ha una anzianità maggiore di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.

Art. 8 - Graduatoria

1. La graduatoria deve essere approvata dall'organo competente secondo le norme statutarie entro trenta giorni dal termine entro il quale deve essere presentata la domanda.
2. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, all'albo pretorio comunale e sul bollettino ufficiale regionale, il responsabile del procedimento ne dà formale comunicazione:
 - a. agli interessati invitandoli entro novanta giorni a presentare la domanda di autorizzazione o licenza nei modi previsti dal successivo articolo 9, pena decadenza dalla graduatoria stessa;
 - b. allo Sportello unico competente per territorio.
3. La graduatoria ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione.
4. Le autorizzazioni/licenze che si rendono vacanti devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima sino al loro esaurimento.
5. Nel caso di esaurimento della graduatoria, è indetto un nuovo bando.

Art. 9 - Rilascio della autorizzazione o della licenza

1. I vincitori del concorso, prima di iniziare l'attività, devono ottenere l'autorizzazione o la licenza dallo Sportello unico competente per territorio. In tal senso devono presentare domanda secondo le modalità previste dalla legge regionale 23 maggio 2011, n.12 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi)" e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive".
2. Il dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio, effettuate le verifiche d'ufficio, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede al rilascio o al diniego delle autorizzazioni o delle licenze.
3. In caso di diniego delle autorizzazioni o delle licenze, il dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio provvede a dare notizia al responsabile del procedimento del concorso e ai successivi concorrenti in graduatoria onde consentire loro di presentare domanda.
4. La licenza o l'autorizzazione è tempestivamente trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di trasporti.

Art. 10 - Durata e validità delle autorizzazioni e delle licenze

1. Le autorizzazioni e le licenze sono valide a tempo indeterminato e possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni e le licenze in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento che prevedono una scadenza temporale sono considerate, dalla stessa data, a tempo indeterminato.
3. Il controllo è effettuato dal dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio attraverso accertamenti d'ufficio e mediante richiesta d'esibizione documentali.

4. L'autorizzazione è revocata in caso di esito negativo dei controlli.

Art. 11 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di licenza o d'acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo o del trasferimento del medesimo.
2. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato, solo una volta, per un adeguato periodo di tempo e comunque non superiore ai 120 giorni, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

Art. 12 - Conferimento

1. Il conferimento delle autorizzazioni agli organismi di cui all'articolo 7 della legge 21/1992 è consentito previa comunicazione allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010.
2. Gli organismi associativi sono altresì tenuti a depositare allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, l'elenco dei propri associati e a dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo, per le adozioni di eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 13 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione o licenza

1. La volontà di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio NCC e Taxi deve essere comunicata allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010.
2. Il responsabile dello Sportello unico competente per territorio nei successivi 60 giorni, verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e qualora l'esito degli accertamenti produca esito negativo dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 14 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari della licenza che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. per chiamata alle armi;
 - c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annuali;
 - d. per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e. nel caso d'incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza deve comunicare allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, i dati del soggetto individuato per la sostituzione temporanea alla guida.
3. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza o dell'autorizzazione e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 15 -Trasferibilità della licenza o autorizzazione per atto tra vivi

1. E' consentito il trasferimento della licenza o autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge 21/1992.
2. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza richiede allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, il trasferimento della stessa a persona, da questi designata iscritta nel ruolo dei conducenti.
3. Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
4. Il dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla Lr. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, effettuate le verifiche d'ufficio, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione al trasferimento.

Art. 16 - Trasferibilità della licenza o autorizzazione in caso di morte

1. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, e qualora ci siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21/1992;
2. Gli eredi devono comunicare il decesso entro tre mesi dal verificarsi dell'evento allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
 - a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, primo periodo della legge 21/1992) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti;
 - b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, secondo periodo della legge 21/1992) di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione allo Sportello, che provvede entro sessanta giorni con provvedimento motivato nel quale:
 - in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
 - in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.

- c) limitatamente alla licenza Taxi, la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso lo Sportello può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al comma 3.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti occorrenti entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti occorrenti non oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.
 4. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.
 5. Lo Sportello unico provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
 6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

Art. 17 - Rinuncia all'attività

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'attività deve presentare comunicazione allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nel caso di rinuncia della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 18 - Svolgimento del servizio Taxi e luogo di stazionamento

1. Il Comune determina i luoghi dove le autovetture debbono sostare in attesa della richiesta del servizio e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L'istituzione di detti posteggi avviene mediante ordinanza sindacale e l'allestimento e la manutenzione delle aree spettano all'Amministrazione Comunale.
2. La scelta del luogo è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
3. Le autovetture devono occupare posto l'una dopo l'altra laddove possibile, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.
4. E' proibito ai conducenti, in attesa di posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ai trenta minuti riscontrabili dall'esposizione del disco orario.
5. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita e conseguentemente l'inizio della corsa, può avvenire:
 - a. nei luoghi di stazionamento;
 - b. mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta;

- c. mediante sistemi di chiamata all'ufficio Taxi presente sul territorio;
 - d. al di fuori dei luoghi di stazionamento quando l'utente si rivolge direttamente al tassista in transito qualora la prima postazione taxi sia distante almeno 250 metri; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
6. Relativamente al servizio di noleggio con conducente, negli ambiti aeroportuali e ferroviari situati in Comuni ove sia esercitato il servizio di Taxi, non è da considerarsi quale sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, la fermata che non si prolunghi più di 15 minuti per il carico, lo scarico e l'eventuale accompagnamento con valigie ai binari, previa esposizione di disco orario. Restano ferme le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione.
 7. E' inoltre consentito ai Taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in luogo la richiesta dell'utenza purché non rechino intralcio alla circolazione dei veicoli.
 8. In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, e attenersi alle disposizioni da questi impartite.
 9. L'Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modi di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui è prodotto il servizio.

Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa e in particolar modo dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive europee in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassi o nulla emissione di carichi inquinanti.
2. Gli autoveicoli da destinarsi al servizio, devono essere omologati per almeno cinque posti, compreso quello del conducente, devono garantire facile accessibilità ed avere almeno tre sportelli (due anteriori ed il portellone laterale) di salita.
3. La sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata alla preventiva domanda allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010. Lo stesso sportello provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dal seguente regolamento e, in caso di accertamento positivo, rilascia la relativa autorizzazione.
4. Nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture potrà essere effettuata previo pagamento della relativa imposta comunale sulla pubblicità, che varrà come titolo abilitativo.
5. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono dell'Ufficio di Polizia Locale cui indirizzare i reclami.

Art. 20 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Qualora le autovetture immatricolate in servizio di NCC o Taxi abbiano subito guasti, incidenti o furti, tali da comportare l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il dirigente dello Sportello unico Enti Locali competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, autorizza la loro sostituzione temporanea ed eccezionale con altri veicoli idonei, appositamente locati, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. i veicoli locati devono possedere i requisiti di cui al precedente articolo 19;
 - b. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - c. sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. I veicoli temporaneamente autorizzati potranno circolare valendosi della licenza o autorizzazione riferita al veicolo sostituito.
3. L'autorizzazione alla sostituzione temporanea deve contenere sia il numero di telaio del veicolo guasto e di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 21 - Visite di controllo dei veicoli

1. Il dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio può disporre tutte le volte che ne ravvisi la necessità verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio. Tali procedure si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
2. La verifica di cui al precedente comma può essere disposta altresì dal dirigente responsabile della Polizia Locale competente in qualsiasi momento.
3. Ogni qualvolta il responsabile del procedimento di verifica ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà informare il dirigente dello Sportello unico competente per territorio per la denuncia al competente ufficio della motorizzazione civile.
4. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio notifica i rilievi al titolare dell'autorizzazione o della licenza e, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione dell'autorizzazione o della licenza fino a quando il titolare stesso non abbia provveduto alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.
5. Se invece esiste fondato motivo di ritenere che l'autovettura o motocarozzetta non risponda più ai requisiti tecnici per i quali hanno ottenuto la carta di circolazione, il dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio provvede a darne notizia alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 22 - Obblighi e divieti

1. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio Taxi e di noleggio con conducente ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida nonché quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.
2. Nell'esercizio dei servizi devono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica e assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto devono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.
3. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:
 - a. seguire il percorso più breve ed informare l'utente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - b. rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'autorità comunale;
 - c. curare l'efficienza del veicolo al fine di garantire la qualità del servizio;
 - d. togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati;
 - e. consegnare all'ufficio polizia locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f. trasportare i bagagli al seguito dell'utente che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. I bagagli dovranno essere posti nell'apposito vano porta bagagli affinché il mezzo non si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria dei bagagli si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 28 agosto 1985 n. 450 "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate";
 - g. trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;
 - h. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - i. attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
 - j. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
4. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa del tassametro maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - c. seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - d. portare animali propri in vettura;
 - e. tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - f. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

- g. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - h. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
 - i. effettuare il servizio con il contachilometri non funzionante;
 - j. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
 - k. fornire il numero di telefonia mobile privato
5. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, hanno l'obbligo di:
- a. consegnare all'ufficio polizia locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - b. trasportare i bagagli al seguito dell'utente che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. I bagagli dovranno essere posti nell'apposito vano porta bagagli affinché il mezzo non si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria dei bagagli si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 450 "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate";
 - c. attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
 - d. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
6. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - c. portare animali propri in vettura;
 - d. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
 - e. togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati;
 - f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g. tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - h. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
 - i. È vietato l'inserimento di un'insegna luminosa sul tetto.
7. Agli utenti del servizio di noleggio di autoveicoli, motoveicoli, motocarozzetta o veicolo a trazione animale con conducente oppure mediante il servizio pubblico di piazza è fatto divieto di:
- a. fumare o mangiare durante la corsa;

- b. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
 - c. gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
 - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili a evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f. pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
 - g. aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - h. insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - i. compiere atti contrari alla decenza o al buon costume.
8. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, e il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 23 – Trasporto di soggetti disabili

1. Il trasporto delle carrozzine e dei supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.

Art. 24 - Servizi integrativi

1. Alla presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al presente regolamento possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla giunta regionale. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.
2. In tal evenienza si applicheranno le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia e alle modalità delle prestazioni da fornire.
3. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l'Amministrazione Comunale, verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.

4. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, i veicoli NCC possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
5. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore o uno dei soggetti indicati all'articolo 12 oppure un organismo associativo dei medesimi.

Art. 25 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. Il contenuto delle convenzioni di cui al punto precedente non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del vigente regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del servizio.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune, che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.
4. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 26 - Tariffe servizio Taxi

1. Nel determinare le tariffe del servizio Taxi ai sensi dell'articolo 13 della legge 21/1992, la Giunta comunale deve tener conto dei costi generali per l'effettuazione del servizio, riferiti sia al veicolo sia al personale e può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili.
2. Nell'ambito del territorio comunale la Giunta comunale individua le zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla nonché le zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica.
3. La Giunta Comunale determina altresì il supplemento tariffario per il servizio notturno – arco temporale che va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo - e ha facoltà di determinare un supplemento tariffario anche per i servizi festivi. Detti supplementi non sono cumulabili tra loro.
4. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio è concordato tra l'utente e il vettore il quale nemmeno può esigere il pagamento della corsa di ritorno senza passeggero a bordo.
5. Il tariffario scritto in lingua italiana, francese, inglese e tedesca deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.

Art. 27 - Tariffe servizio noleggio con conducente

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con

autovettura”, la Giunta comunale approva la tariffa chilometrica minima e massima e provvede a trasmetterla allo Sportello unico competente nel territorio.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio sostitutivo l’utente dovrà pagare solo l’importo corrispondente al percorso effettuato.
3. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nella loro autovettura le tabelle tariffarie.

Art. 28 - Assenze

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto ad assentarsi dal servizio per un periodo massimo di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di assenza sia di durata superiore a quindici giorni continui, l’interessato deve darne comunicazione, secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, con anticipo di almeno quindici giorni, allo Sportello unico competente per territorio, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa, su segnalazione dell’Amministrazione comunale determini mancanza di servizio.
2. Il titolare di esercizio può richiedere la sospensione del servizio per un periodo complessivamente non superiore a un anno nel quinquennio.
3. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concesso una proroga al suddetto termine di altri dodici mesi nell’arco dello stesso periodo.
4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito del contrassegno metallico da parte dell’interessato presso lo Sportello unico competente per il territorio, e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare comunichi di voler riprendere servizio, e ritiri il contrassegno depositato.

Art. 29 - Organi di vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata allo sportello unico competente per territorio, alla polizia locale e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. L’organo accertatore trasmette allo Sportello unico competente per territorio copia dei verbali elevati nei confronti dei titolari di licenza/autorizzazione per la violazione delle norme del presente Regolamento, nonché gli eventuali scritti difensivi prodotti, fornendo tempestiva notizia circa l’eventuale intervenuta oblazione.
3. Il verbale deve dare conto che eventuali scritti difensivi e/o documenti nonché i risultati della richiesta audizione, saranno valutati anche ai fini della possibile adozione dei provvedimenti di sospensione del titolo, nelle ipotesi contemplate dal presente Regolamento, specificando che con la notifica del verbale prende avvio anche quel procedimento.

CAPO II - SERVIZI PER PERSONA DISABILE

Art. 30 – Rilascio autorizzazione per servizi specifici ai disabili.

1. Sulla base delle disposizioni regionali, lo Sportello unico competente per territorio provvederà, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 “Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea”, a rilasciare licenze o autorizzazioni per servizi specifici ai disabili in deroga al presente regolamento.

TITOLO III

TRASPORTO ATIPICO

CAPO I - TRAZIONE ANIMALE

Art. 31 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di trasporto di persone con veicoli a trazione animale può essere svolto:
 - a. come servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dall'art. 70 del d.lgs. 285/1992 dalla legge 21/1992, dalla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 “Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 - b. come servizio turistico-ricreativo disciplinato dalla L.R. 29/1997.
2. I servizi sono svolti con veicoli aventi le caratteristiche tecniche descritte al successivo articolo 36, trainato da un animale dichiarato idoneo e abilitati secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.
3. I servizi possono essere esercitati da imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.

Art. 32 - Principi distintivi per la trazione animale

1. L'animale destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, poiché essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Possono essere ammessi al servizio solo gli animali considerati idonei al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone; mentre non potranno essere impiegati alla trazione animali non idonei per caratteristiche morfologiche, per anzianità e/o malattia.

3. L'esercizio dell'attività è quindi subordinato a possesso di uno o più animali appartenenti alle razze idonee da specifica certificazione del Servizio veterinario dell'Azienda USL, come previsto dal successivo articolo 35 del presente Regolamento.
4. L'animale che svolge attività di trazione di vetture pubbliche non potrà lavorare per più di otto ore al giorno e avrà diritto a pause adeguate di riposo.
5. Il titolare dell'attività dovrà provvedere che l'animale possa sostare all'ombra e che sia abbeverato regolarmente.

Art. 33 - Abilitazione dell'animale

1. Per esercitare l'attività di trasporto pubblico con vettura a trazione animale, è necessario che l'animale sia dotato di un certificato di abilitazione al lavoro.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda USL, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe degli animali abilitati alla trazione di carrozze.
3. L'avvenuta iscrizione all'anagrafe degli animali è attestata da apposito contrassegno inamovibile applicato dal veterinario sull'animale.
4. Il titolare dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale dovrà rinnovare annualmente il certificato di abilitazione dell'animale al traino prima della sua scadenza, presso il Servizio veterinario competente.
5. Il titolare dell'attività, in occasione della prima visita di abilitazione dell'animale, dovrà comunicare al Servizio veterinario il nominativo del medico veterinario curante; dovrà parimenti essere comunicata, entro 30 giorni, ogni variazione del nominativo.

Art. 34 - Caratteristiche del veicolo

1. Il veicolo, d'ora in poi denominato anche "carrozza" o "vettura", dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dagli articoli 64, 65, 66, 67, 69 e 70 del Codice della strada e dagli articoli 220, 221, 222 e 226 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
2. La rispondenza ai requisiti tecnici prescritti dagli articoli di cui sopra potrà essere autocertificato dall'imprenditore compilando la relativa parte presente nella relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (in breve SCIA) oppure attestata da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto all'Albo. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni cinque anni. Per la verifica dell'autocertificazione di cui sopra, lo Sportello unico competente per territorio, qualora non abbia istituito le relative competenze, potrà incaricare un professionista di fiducia il cui costo graverà sul richiedente.
3. Copia dell'eventuale certificato di cui al comma 2, deve essere allegata alla SCIA.
4. La carrozza dovrà presentare i seguenti requisiti:
 - a. avere una capienza massima 5 posti, oltre al conducente;

- b. essere aperta per la stagione estiva e prevedere una capote a semicerchio per il periodo invernale;
 - c. la verniciatura deve essere nera o marrone scuro;
 - d. le ruote devono essere rivestite di gomma;
 - e. i tappetini devono essere in materiale antisdrucciolo e lavabili;
 - f. le sedute devono essere in materiale lavabile;
 - g. essere dotato di un contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni dell'animale evitandone la dispersione sul suolo pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Codice della strada;
 - h. avere la targa secondo quanto previsto dall'articolo 67 del Codice della strada e dall'articolo 222 del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso;
 - i. avere un'ulteriore apposita targa di servizio fornita dall'ufficio di Polizia Locale del Comune con rimborso spese, contenente le seguenti indicazioni:
 - il nome del proprietario;
 - l'indicazione del Comune di svolgimento dell'attività;
 - la dicitura "*Servizio di piazza per trasporto di persone con carrozza a trazione animale*";
 - l'indicazione gli estremi della SCIA.
5. Il veicolo deve essere munito di strumento "marcatempo" al fine di poter conteggiare le effettive ore di lavoro giornaliere effettuate dall'animale.
6. Sulle carrozze non è consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari.
7. In caso di sostituzione della carrozza, il titolare presenta SCIA allo Sportello Unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, precisante gli estremi identificativi della carrozza che intende adibire al servizio specificando il tipo, le caratteristiche tecniche dello stesso e attestando la rispondenza alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
8. Il conducente dovrà rispettare l'articolo 183 del Codice della strada.

Art. 35 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di trasporto di persone con carrozza a trazione animale, di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), si rivolge all'utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio presso la sede o la rimessa del vettore o presso le aree, da individuarsi da parte della Giunta comunale, nelle quali le carrozze possono sostare in attesa dell'utenza per lo svolgimento del servizio da piazza ai sensi dell'articolo 70 del Codice della strada.
2. Il servizio di trasporto di persone con carrozza a trazione animale di cui all'art. 33, comma 1, lettera b), si svolge nel territorio comunale e si articola su percorsi obbligatori approvati dalla Giunta comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale del 15 marzo 2007, n. 55

“Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti di idoneità dei trenini turistici”, diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate a particolari condizioni viabilistiche. Il servizio si rivolge all'utenza che avanza apposita richiesta su aree pubbliche (piazzola) a tal fine adibite e individuate dalla Giunta comunale. Ai sensi dell'articolo 70 del Codice della strada, spetta al Comune esclusivamente l'apposizione della segnaletica sulle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della strada. E' facoltà del Comune interdire l'uso di dette piazzole, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra area, quando sussistano motivi di pubblico interesse o problemi igienico-ambientali.

3. Durante il percorso sono consentite delle brevi soste, a richiesta delle persone trasportate, purché il mezzo non intralci il normale traffico, sia veicolare sia pedonale.

Art. 36 - Condizioni per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto di persone per mezzo di veicolo a trazione animale è subordinato alla presentazione di apposita SCIA allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010.

Art. 37 - Requisiti per lo svolgimento del servizio

1. Per svolgere il servizio di trasporto di persone con carrozza a trazione animale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero”;
 - b. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettere a) e b), del D.P.R. 495/1992;
 - c. non aver subito condanne definitive per maltrattamento di animale nei cinque anni precedenti alla presentazione della SCIA;
 - d. avere la disponibilità giuridica del mezzo e dell'animale al momento della presentazione della SCIA;
 - e. avere la disponibilità giuridica di adeguato ricovero dell'animale previo nulla-osta rilasciato dal competente Servizio veterinario dell'Azienda USL. Nel caso in cui tale sistemazione sia garantita in un Comune diverso dal quello in cui si svolge il servizio dovrà essere garantita la normativa vigente in materia di trasporto di animali e comunque garantire la salute dell'animale previo nulla osta del Servizio veterinario dell'Azienda USL;
 - f. avere una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del titolare dell'esercizio l'attività.

Art. 38 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi allo svolgimento dell'attività la mancanza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), della L.R. 42/1994.

Art. 39 - Oneri e Tariffe

1. Le tariffe, rapportate a ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto, in italiano, francese, inglese e tedesco, debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno del veicolo.

Art. 40 - Obblighi dei conducenti

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. sottoporre a controllo il veicolo ai sensi dell'articolo 226 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
 - c. mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto e curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f. conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la SCIA e il registro relativo agli orari di servizio di cui all'articolo 48;
 - g. indossare durante il servizio un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato, composto di camicia con maniche corte o lunghe, gilet o giacca, pantaloni lunghi e, nella stagione invernale, cappotto, pastrano o tabarro di colore scuro. Non è consentito indossare pantaloni corti, camicie/magliette senza maniche, ciabatte o zoccoli, giacche a vento o altro abbigliamento a colori sgargianti;
 - h. non è consentito apporre alcuna forma di pubblicità a parti dell'abbigliamento della persona di cui alla lettera g);
 - i. non depositare direttamente sul suolo il foraggio dell'animale e provvedere all'asporto di eventuali resti;
 - j. mantenere pulito il suolo raccogliendo gli escrementi in apposita sacca, che deve essere svuotata frequentemente, in modo tale da impedire spandimenti, rimuovendo eventuali deiezioni dal suolo pubblico;
 - k. garantire le condizioni igieniche e di benessere dell'animale, attraverso le necessarie operazioni di cura del manto anche al fine di evitare annidamenti di parassiti;
 - l. osservare quanto previsto all'articolo 34 del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di leggi penali o leggi speciali in materia di violazione dei diritti degli animali;
 - m. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - n. consegnare al competente ufficio comunale presso il Comando della Polizia locale entro 24 ore dal ritrovamento, salvo motivate cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;

- o. comunicare allo Sportello unico competente per territorio eventuali provvedimenti dell'Autorità relativi a sospensione della patente di guida, entro le 24 ore successive alla notifica;
 - p. compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - q. osservare quanto previsto dall'articolo 183 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
2. Nell'esercizio della propria attività è vietato:
- a. portare animali propri in vettura;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - c. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - d. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio.

Art. 41 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a. fumare in vettura;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
 - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo.

Art. 42 – Trasporto di disabili

- 1. Il titolare ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità di disabili è effettuato gratuitamente.

Art. 43 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

- 1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Art. 44 - Sostituzione alla conduzione della carrozza

- 1. I titolari di attività per l'esercizio di trasporto di persone con carrozza a trazione animale possono essere sostituiti temporaneamente alla conduzione da persone in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, previa comunicazione allo Sportello unico competente per territorio, in caso di:
 - a. motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio documentati da certificato medico;

- b. chiamata alle armi o per servizio civile/militare volontario;
- c. assenze non superiore a 30 giorni annui.

Art. 45 - Trasferibilità

1. Su segnalazione dell'interessato potrà essere consentito il trasferimento del titolo abilitativo alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. essere titolare dell'attività da almeno cinque anni;
 - b. aver compiuto settantacinque anni.
2. L'azienda è validamente trasferibile alla presenza di documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa ai sensi dell'articolo 2556 del Codice Civile e che sia trasferiti anche l'animale e la carrozza utilizzati per lo svolgimento del servizio. Non è possibile il mero trasferimento del titolo abilitativo.
3. Il trasferimento dell'attività «mortis causa» è possibile a favore degli eredi. Trascorsi sei mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare dell'azienda il trasferimento non può più essere effettuato.

Art. 46 - Orari del servizio e tenuta del registro

1. Gli orari di servizio sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il conducente deve annotare in modo contestuale, su apposito registro, l'ora di inizio del servizio, le eventuali pause e l'ora di termine del servizio stesso.

Art. 47 - Rinuncia all'esercizio dell'attività

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'attività deve presentare comunicazione di rinuncia allo Sportello unico competente per territorio.

Art. 48 - Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità

1. Lo Sportello unico competente per territorio ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare dell'attività, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; sulla base dei risultati di tale verifica, lo Sportello unico competente per territorio potrà poi intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, di sospensione o di pronuncia di decadenza della SCIA stessa.
2. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'attività di comunicare allo Sportello unico competente per territorio, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita – temporanea o permanente – dei requisiti di idoneità.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 49 - Norme di riferimento

1. Per tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente capo, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della strada e nel Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006 “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE”.

CAPO II - VEICOLO ATIPICO

Art. 50 - Principi generali

1. Le presenti norme disciplinano il servizio mediante veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e svolto esclusivamente nell’ambito del proprio territorio effettuati con veicolo atipico, quali i trenini su gomma, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 29/1997, con riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55, “Norme relative alle individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici”.
2. Tale servizio caratterizzandosi come servizio di tipo turistico-ricreativo e non come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non è assoggettato a limitazione numerica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. 29/1997.
3. Il servizio è svolto con veicolo avente le caratteristiche tecniche descritte al successivo articolo 56.
4. Il servizio può essere esercitato da imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.

Art. 51 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio si svolge nel territorio comunale si articola su percorsi obbligatori approvati dalla Giunta comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.M. 55/2007, diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate a particolari condizioni viabilistiche. Il Comune può destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento dei veicoli atipici.
2. Durante il percorso sono consentite delle brevi soste, a richiesta delle persone trasportate, purché il mezzo non intralci il normale traffico, sia veicolare sia pedonale.

Art. 52 - Condizioni per l’esercizio del servizio

1. L’esercizio del servizio di trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi effettuati con veicolo atipico, quali i trenini su gomma è subordinato alla presentazione di apposita SCIA allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010.

Art. 53 - Requisiti per lo svolgimento del servizio

1. Per svolgere il servizio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia di immigrazione al momento della presentazione della SCIA;
 - b. essere dotato di patente di guida dei trenini turistici ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 55/2007;
 - c. avere la disponibilità giuridica del mezzo al momento della presentazione della SCIA;
 - d. avere assolto l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Art. 54 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi allo svolgimento dell'attività la mancanza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), della L.R. 42/1994.

Art. 55 - Caratteristiche tecniche

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 7 e 10 del D.M. 55/2007 il mezzo deve essere in condizione di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munita di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti, per la commercializzazione e messa in esercizio nonché in regola con quanto previsto dal decreto citato.
2. Il trenino dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza necessari per garantire l'incolumità degli utenti, ed essere attrezzato, in modo da assicurarne la piena e agevole fruibilità anche da parte di bambini portatori di handicap; in ogni caso, il personale addetto dovrà prestare la massima assistenza ai soggetti disabili, sia nella fase di salita, che in quella di discesa dal mezzo.
3. Non è consentita l'apposizione sulle fiancate dei mezzi scritte pubblicitarie né altre scritte.
4. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare presenta SCIA allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2011 e dal D.P.R. 160/2010, precisante gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio specificando il tipo, le caratteristiche tecniche dello stesso e attestando la rispondenza alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Art. 56 - Oneri e Tariffe

1. Le tariffe, rapportate a ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto, in italiano, francese, inglese, e tedesco debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno del veicolo.
2. La gestione del servizio oggetto del presente disciplinare non comporta oneri finanziari a carico del Comune. Ogni adempimento, responsabilità e spesa connessa alla gestione sono a carico del gestore.

Art. 57 - Obblighi del titolare

1. Il titolare si impegna ad attuare a sue spese tutti gli adempimenti e/o gli interventi necessari per assicurare la piena e regolare operatività del servizio nonché a rispettare integralmente le condizioni indicate nel presente regolamento.
2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. sottoporre a controllo il veicolo ai sensi dell'articolo 80 del Codice della strada;
 - c. mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto e curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f. conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la SCIA;
 - g. indossare durante il servizio un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - h. non è consentito apporre alcuna forma di pubblicità a parti dell'abbigliamento della persona di cui alla lettera g);
 - i. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - j. consegnare al competente ufficio comunale presso il Comando della Polizia locale entro 24 ore dal ritrovamento, salvo motivate cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - k. comunicare allo Sportello unico competente per territorio eventuali provvedimenti dell'Autorità relativi a sospensione della patente di guida, entro le 24 ore successive alla notifica.
3. Nell'esercizio della propria attività è vietato:
 - a. portare animali propri in vettura;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto al costo del biglietto e/o alla tariffa contrattata;
 - c. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - d. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio.

Art. 58 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a. fumare in vettura;

- b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
- c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo.

Art. 59 - Trasporto di disabili

1. Il titolare ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Art. 60 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Art. 61 - Sostituzione alla conduzione dei veicolo atipico

1. I titolari di attività per l'esercizio di trasporto pubblico locali, effettuati con veicoli atipici possono essere sostituiti temporaneamente alla conduzione da persone in possesso della patente di guida di cui all'articolo 8 del D.M. 55/2007 e in possesso dei requisiti prescritti, previa comunicazione allo Sportello unico competente per territorio, in caso di:
 - a. motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio documentati da certificato medico;
 - b. chiamata alle armi o per servizio civile/militare volontario;
 - c. assenze non superiore a 30 giorni annui.

Art. 62 - Trasferibilità

1. L'azienda è validamente trasferibile in presenza di documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa ai sensi dell'articolo 2556 del Codice Civile e che sia trasferito anche il veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio. Non è possibile il mero trasferimento del titolo abilitativo.
2. Il trasferimento dell'attività «mortis causa» è possibile a favore degli eredi. Trascorsi sei mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare dell'azienda il trasferimento non può più essere effettuato.

Art. 63 - Orari del servizio e tenuta del registro

1. Gli orari di servizio sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Il conducente dovrà annotare in modo contestuale, su apposito registro, l'ora di inizio del servizio, le eventuali pause e l'ora in cui terminerà il servizio stesso.

Art. 64 - Cessazione all'esercizio dell'attività

1. Il titolare o l'erede che intenda cessare l'esercizio dell'attività deve presentare comunicazione di rinuncia allo Sportello unico competente per territorio entro trenta giorni.

Art. 65 - Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità

1. Lo Sportello unico competente per territorio ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare dell'attività, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; sulla base dei risultati di tale verifica, lo Sportello unico competente per territorio potrà poi intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, di sospensione o di pronuncia di decadenza della SCIA.
2. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'attività di comunicare allo Sportello unico competente per territorio, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita – temporanea o permanente – dei requisiti di idoneità.

Art. 66 - Norme di riferimento

1. Per tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente capo, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della strada e nel D.M. 55/2007.

TITOLO IV

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 67 - Sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia locale e agli ufficiali e agenti, di cui all'articolo 13 della legge 689/1981.
2. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione allo Sportello unico competente per territorio.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla legge 689/1981;
 - b. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la decadenza dell'attività.
4. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00 per le violazioni al presente Regolamento.
5. La Giunta comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il titolare dell'esercizio, nell'ambito del servizio che guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope, che comporti un procedimento penale, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività da trenta a novanta giorni.

7. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, lo Sportello unico competente per territorio comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
8. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui sopra l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio al procedimento all'amministrazione comunale.
9. Lo Sportello unico competente per territorio dispone il provvedimento relativo.
10. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70 del d.lgs. 285/1992, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette anche alle seguenti sanzioni amministrative:

a. Diffida:

- per mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento;

b. Sospensione dell'attività:

- per un periodo da 7 giorni a 6 mesi, quando il titolare:
 - sia già incorso in un provvedimento di diffida;
 - abbia commesso violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - abbia commesso violazione delle norme che regolano il trasporto di disabili;
 - abbia commesso violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività.

Lo Sportello unico competente per territorio dispone sul periodo di sospensione dell'attività tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

c. Revoca:

- a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), della L.R. 42/1994;
- in conseguenza dell'effettuazione del servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti;
- a seguito di due procedimenti, nell'ultimo biennio, che abbiano comportato la sospensione anche per motivazioni diverse;
- qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- qualora il comportamento in servizio comprometta la sicurezza dei passeggeri o risulti lesivo del prestigio del Comune opportunamente comprovato;
- sia alienato il veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 30 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato;
- sia interrotto il servizio per un periodo superiore a 30 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 29;
- siano a mancare i requisiti previsti per l'esercizio della professione;

- per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio Taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio;
- sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze o delle autorizzazioni;
- condotta in servizio da parte di persona non iscritta al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - di Aosta;
- per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- sia accertato l'esercizio del servizio in difformità alle norme del presente regolamento;
- abbia trasferito la rimessa fuori dal territorio comunale;
- abbia utilizzato il veicolo o l'attività per compiere o favorire attività illegali;
- effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- usi contrassegni contraffatti o alterati;
- effettui il servizio con l'attività sospesa.

Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza e/o autorizzazione all'esercizio qualora in formato cartaceo, deve essere ritirato anche il contrassegno di macchina; gli stessi dovranno essere restituiti, ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", (di seguito in breve "Codice della strada") all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, in altre parole al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o patente di guida.

Dei provvedimenti di revoca il dirigente responsabile dello Sportello unico competente per territorio dà comunicazione all'Ufficio regionale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

d. Decadenza:

- per le seguenti circostanze:
 - perdita dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), della l.r. 42/1994;
 - a seguito di due procedimenti, nell'ultimo biennio, che abbiano comportato la sospensione anche per motivazioni diverse;
 - qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - qualora il comportamento comprometta la sicurezza dei passeggeri o risulti lesivo del prestigio del Comune.

11. Nessun indennizzo è dovuto al titolare del servizio o ai suoi aventi causa nei casi di cessazione, sospensione e decadenza dell'attività.

12. La decadenza viene comunicata all'ufficio della Camera di commercio competente alla formazione e conservazione del ruolo di cui all'articolo 8 della L.R. 42/1994 e all'Ufficio Regionale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 68 - Disposizioni in materia di trattamento dati

1. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici dell'Amministrazione comunale o per la comunicazione con uffici pubblici esterni.
2. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 69 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con il presente regolamento.

Art. 70 – Entrata in vigore

1. il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.